

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 17 dicembre 1998, n. 12627.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, escludendo dall'area della incompatibilità la lite che insorge su atti connessi con l'esercizio del mandato chiarisce che il conflitto che determina tale incompatibilità è quello che contrappone le posizioni personali e private del mandatario alle posizioni generali e pubbliche del mandante, non quello che insorge sull'effettiva rispondenza al bene della collettività di comportamenti che sono stati posti in essere in base alla delega e presentano un contenuto ad essa riconducibile.

Omissis.

Con il terzo motivo del ricorso si torna a sostenere che la lite pendente fra il Comune ed il S... era connessa con l'esercizio del mandato, ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 terzo comma della legge n. 154 del 1981.

Detta connessione, deduce il ricorrente, sussiste rispetto a pretesa risarcitoria che sia fondata su reati che il sindaco avrebbe commesso con abuso d'ufficio, perché l'abuso medesimo non elide il collegamento del fatto con le funzioni. La diversa esegesi adottata dalla Corte d'Appello violerebbe i criteri di "stretta" interpretazione cui sono soggette le disposizioni introduttive di deroghe al diritto di elettorato passivo, implicherebbe contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, rendendo sufficiente la mera apertura di un processo penale (con costituzione di parte civile) per rimuovere dalla carica l'eletto, e sarebbe anche in disarmonia con la disciplina della legge 19 marzo 1990, n. 55 e legge 18 gennaio 1992, n. 16, le quali esigono per tale rimozione una pronuncia definitiva del giudice penale.

Il motivo è infondato.

L'incompatibilità con la carica di consigliere municipale, in caso di pendenza di controversia civile od amministrativa con il comune, ai sensi del citato art. 3 primo comma n. 4, trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto d'interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo, e, quindi, risponde ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di dette eventualità.

Il terzo comma del medesimo art. 3, escludendo dall'area dell'incompatibilità la lite che insorge su atti connessi con l'esercizio del mandato, chiarisce che il conflitto produttivo di tale incompatibilità è quello che contrapponga le posizioni personali e private del mandatario alle posizioni generali e pubbliche del mandante, non quello che insorga sull'effettiva rispondenza al bene della collettività di comportamenti che siano stati posti in essere in base alla delega e presentino un contenuto ad essa riconducibile.

Ne deriva che la domanda risarcitoria del comune contro il proprio sindaco, proposta direttamente in sede civile o in via di costituzione di parte civile in un processo penale, comporta incompatibilità per lite pendente se non si esaurisca nell'allegazione di irregolarità nelle scelte effettuate e di errori nelle valutazioni svolte sulle effettive esigenze dell'ente o dei modi per soddisfarle, ma implichi, come nella fattispecie, la deduzione di contegni in cui il mandato ad amministrare si sia tradotto in strumento per procacciare a sé od altri vantaggi individuali.

L'indicata nozione della lite su atti connessi all'esercizio del mandato, in linea con l'indirizzo già in passato espresso da questa Corte con la sentenza n. 2210 del 9 aprile 1982 (cfr. anche Cass., n. 3756 del 22 giugno 1985 e n. 3503 del 24 marzo 1993), non trascura l'eccezionalità delle limitazioni del diritto di elettorato passivo, né implica una loro estensione analogica, ma è imposta dalla valenza letterale delle espressioni usate dalla norma in esame, in sintonia con le sopra evidenziate ragioni dell'incompatibilità in discussione, tenendosi anche conto che l'abuso di attribuzioni pubbliche per un profitto personale è atto che trae occasione dal mandato, ma non ha connessione con esso, rappresentando proprio l'opposto del suo espletamento.

A questo risultato interpretativo non sono opponibili i diversi criteri che presiedono all'ineleggibilità od incompatibilità per effetto di condanne penali, atteso che in tali ipotesi la compressione del diritto del candidato o dell'eletto dipende da fatti che ne evidenziano la non meritevolezza o l'incapacità a svolgere funzioni pubbliche, pure se commessi in danno di soggetti od enti diversi da quello cui si riferisce l'elezione. Le relative previsioni, inerenti alla persona, non ai suoi rapporti con il comune (o non soltanto ad essi), hanno un fondamento distinto dal conflitto d'interessi, di modo che rendono coerente il presupposto della definitività della condanna penale; presupposto estraneo invece alla ratio dell'incompatibilità per lite civile od amministrativa in corso, la quale crea quel conflitto proprio in quanto pendente, non in ragione del possibile esito.

Omissis.